



**Spettabile**  
**Agenzia delle Entrate**  
**Direzione Centrale – Divisione Contribuenti**  
E-mail: [dc.pflaenc.settoreconsulenza@agenziaentrate.it](mailto:dc.pflaenc.settoreconsulenza@agenziaentrate.it)

Milano, 29 settembre 2021

**Oggetto:** Consultazione pubblica sulla bozza della Circolare avente ad oggetto la disciplina fiscale dei trust ai fini della imposizione diretta e indiretta - Articolo 13 decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 – d.l.gs 31 ottobre 1990, n. 346 - Recepimento dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità.

Spett.le Agenzia,

ringraziando l'Amministrazione per aver voluto condividere le proprie opinioni circa la fiscalità applicata ai trust e agli strumenti che possono essere considerati fiscalmente assimilabili, ci pregiamo di sottoporre alla Vostra attenzione le nostre osservazioni e richieste di chiarimento relative alla bozza di circolare, pubblicata in data 11 agosto 2021.

In vista dell'adozione del testo definitivo della Vostra Circolare, con lo spirito di collaborazione ci pregiamo di sottoporre alla vostra attenzione alcune valutazioni frutto della nostra esperienza professionale. Abbiamo preferito essere sintetici e dedicare osservazioni puntuali solo ad alcuni punti specifici della Vostra bozza di Circolare, avendo potuto partecipare, con molti dei nostri soci e associati, al lavoro di alcune associazioni e centri studi.

Si rimane disponibili qualora necessitasse un ulteriore chiarimento circa il contenuto in allegato.

Ossequi.

**BELLUZZO MERCANTI**

Allegato: 1

---

**Belluzzo Mercanti Associazione Professionale**

Milano Via Andegari, 4 - 20121 / +39 02 365 69657 / [studio@belluzzomercanti.it](mailto:studio@belluzzomercanti.it)

C.F. e P.IVA 11514210969



**Belluzzo**  
INTERNATIONAL PARTNERS

MILANO | VERONA | LONDON | SINGAPORE | LUGANO

[www.belluzzo.net](http://www.belluzzo.net)



## ALLEGATO

### **Consultazione pubblica sulla bozza della Circolare avente ad oggetto la disciplina fiscale dei trust ai fini della imposizione diretta e indiretta - Articolo 13 decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 - d.l.gs 31 ottobre 1990, n. 346 - Recepimento dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità**

2

Lo Studio scrivente, apprezzando il metodo dell'Amministrazione finanziaria volto a dare una maggiore chiarezza alla fiscalità applicabile ai trusts (e degli strumenti fiscalmente assimilabili), con la presente ritiene utile porre all'attenzione le seguenti osservazioni e richieste.

#### **I. Disciplina ai fini delle imposte dirette** (paragrafo 2 – da pagina 7 a pagina 20)

Al fine di una più semplice e schematica lettura, si rilevano di seguito alcune osservazioni e richieste:

- A)** con riferimento alle categorie fiscali di Trust "*opachi*" o "*trasparenti*" (paragrafo 2. - pagina 8) si rileva l'assenza della categoria dei c.d. Trust misti, la cui disciplina tributaria era stata trattata in precedenza già nel 2008, con la Risoluzione n. 81/E del 7 marzo 2008;
- B)** con riferimento all'interpretazione dell'articolo 44, comma 1, lettera g-*sexies*) del Tuir, si chiede di meglio precisare la disciplina tributaria nella fattispecie dei Trusts irrevocabili non interposti trasparenti e non residenti (paragrafo 2.1. - pagina 10). Quanto scritto dall'Amministrazione potrebbe rivelarsi non conforme all'attuale interpretazione dell'articolo 23 del Tuir, nonché di quanto riportato nella Vostra Circolare n. 48/E del 6 agosto 2007. Il chiarimento è pertanto auspicabile anche in ottica deflattiva del potenziale contenzioso derivante dal mantenimento dell'attuale testo proposto in pubblica consultazione;
- C)** con riferimento alla fattispecie dei Trusts opachi non residenti non interposti e irrevocabili (paragrafo 2.2 - pagina 12), sarebbe utile omogeneizzare anche la nomenclatura utilizzata nell'attuale versione della Bozza in consultazione che, in alcune occasioni, si presta ad equivoci. Non è chiaro, ad esempio, come la "*giurisdizione di stabilimento del trust*" possa rilevare. Coerentemente con la posizione dell'Amministrazione sul significato di "*stabiliti*" (*cfr.* pagina 14), infatti, pare che il riferimento esplicito non possa che avere riguardo alla residenza fiscale del Trust. In questo contesto si osserva ulteriormente che occorrerebbe:
  - a.** chiarire meglio ogni riferimento alla residenza fiscale dei Trusts o degli "istituti aventi analogo contenuto". In particolare:
    - (i)** non pare in alcun modo pertinente il richiamo al luogo in cui i Trusts sono "*costituiti*" (n.d.r. istituiti - *cfr.* pagina 12), dato che l'istituzione di un Trust in una giurisdizione non ne determina la residenza fiscale e, anche, come meglio argomentato di seguito, non consente di qualificare come "*paradisiaco*" un reddito;



- (ii) alla locuzione “*giurisdizione di residenza del trust*” (cfr. pagina 14) non possa che essere dato che l’unico significato di residenza (fiscale) come disciplinato dall’articolo 73 del Tuir, ovvero richiamare in modo esplicito tutto il contenuto della Circolare n. 48/E del 6 agosto 2007.
- b. riconoscere, anche in tale contesto e in modo esplicito, l’ambito applicativo delle convenzioni e dei trattati internazionali, come per altro Giurisprudenza e Prassi hanno più volte confermato;
- c. centrare l’analisi sui singoli redditi prodotti, in coerenza con le norme introdotte dal Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019, convertito in Legge del 19 dicembre 2019 n. 157, in vigore dal 25 dicembre 2019, per cui:
  - (i) sarebbe utile, in coerenza con l’affermazione “*la disposizione in questione prevede chiaramente che gli Stati esteri, sono considerati o meno a fiscalità privilegiata con esclusivo riferimento al trattamento dei redditi prodotti<sup>1</sup> dai trust ivi residenti*” (cfr. pagina 16), specificare che il riferimento è a tutti i singoli redditi prodotti;
  - (ii) sarebbe utile chiarire che il significato di reddito “paradisiaco” tiene in considerazione sia l’imposizione nello Stato di residenza del Trust che in quello della fonte del reddito<sup>2</sup>. Una diversa interpretazione parrebbe in contrasto con la comune interpretazione e anche con quanto la stessa Amministrazione riporta in merito alla determinazione del reddito di capitale nella bozza in consultazione, quando scrive che è “*opportuno precisare che nei redditi attribuiti ai trust opachi esteri stabiliti in giurisdizione a fiscalità privilegiata da assoggetta ad imposizione nei confronti dei beneficiari residenti debba essere ricompresa la generalità dei redditi prodotti dal trust ovunque nel mondo*” (cfr. pagina 20);
  - (iii) affermare che lo “*stabilimento (rectius residenza - cfr. pagina 15) in uno stato EU o SEE non sia in “grado di disattivare l’applicazione della lettera g-sexies*” espone l’interprete ad una possibile infrazione dei (pacifici) principi comunitari in merito. Si auspica, pertanto, un chiarimento che possa fornire l’evidenza della necessità del collegamento con lo Stato ove il reddito è stato prodotto anche in conformità con la consolidata disciplina comunitaria;
  - (iv) sarebbe utile chiarire che il principio di divieto di doppia imposizione, di cui all’articolo 163 del Tuir, vale per la generalità dei redditi e non solo per quelli di fonte italiana (cfr. pagina 20, nota 19);
  - (v) coerentemente con quanto sopra evidenziato, non pare condivisibile il principio per cui “*sono da assoggettare a tassazione in Italia le attribuzioni percepite dai beneficiari per la parte riferibile al reddito prodotto dal trust determinato secondo la normativa fiscale italiana*” (cfr. pagina 19). Pare infatti pacifico che nel nostro ordinamento non vi è alcuna normativa in tal senso applicabile o che ci sia alcun presupposto applicativo valevole per i Trusts (e agli altri istituti o strumenti oggetto della bozza di Circolare) sulla

<sup>1</sup> Enfasi aggiunta.

<sup>2</sup> Si pensi al caso in cui un Trust opaco non residente non interposto e irrevocabile che riceva dividendi da una partecipata che assoggetta ad imposizione il dividendo erogato con una ritenuta del 15%. Anche se il Trust (*rectius* il trustee per conto del Trust) fosse residente in un paradiso fiscale che non prevede alcuna imposizione, il flusso avrebbe subito una imposizione economica del 15%.



base dell'articolo 167 del Tuir ("CFC"). È auspicabile sul punto una riformulazione interpretativa che possa supportare tutti gli operatori e i contribuenti.

- D)** è opportuno definire la portata temporale dei chiarimenti contenuti nella (bozza di) Circolare, anche con riferimento al mantenimento di una "contabilità analitica" del Trust (cfr. pagina 19) al fine di superare la "presunzione relativa" (cfr. pagina 18) inserita dall'articolo 45, comma 4-*quater* del Tuir. Pare, infatti, che non ci siano dubbi circa la valenza innovativa, più che interpretativa, della presunzione che, pertanto, risulterebbe temporalmente applicabile in conformità con lo Statuto dei diritti del Contribuente. Questa posizione parrebbe la sola coerente con la documentazione, in pubblica disponibilità, dei lavori parlamentari in merito all'art. 13, comma 1, lettera b) del citato Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157.

## **II. Disciplina ai fini delle imposte indirette** (paragrafo 3 – da pagina 20 a pagina 33)

Al fine di una più semplice e schematica lettura, si rilevano di seguito alcune osservazioni e richieste:

- A)** Inquadramento della fattispecie ai fini delle imposte regolate dal Decreto Legislativo 31 ottobre 1990 n. 347 ("TUS"). La costruzione della (bozza di) Circolare, come risulta dal susseguirsi dei paragrafi e delle argomentazioni, pare lasciare forte incertezza in ordine all'effettivo superamento della teoria dell'unicità di causa, che in ragione di quanto affermato al paragrafo 3.3. (cfr. pagina 28) sembra riconosciuta, ma che nuovamente pare riproposta nel paragrafo 3.3.2., salvo nostro errore nell'attribuire il giusto significato alla locuzione di "donazione definibile a formazione progressiva" (cfr. pagina 32)<sup>3</sup>.

<sup>3</sup> Al secondo e terzo periodo del paragrafo 3.1. la spettabile Agenzia delle Entrate ricostruisce il fondamento del proprio precedente orientamento interpretativo, prima ricordando di aver evidenziato nei documenti di prassi che "Il trust si sostanzia in un rapporto giuridico complesso che ha un'unica causa fiduciaria (...)" e poi spiegando che "Sull'unicità della causa si è fondata l'interpretazione resa secondo la quale l'imposta sulle successioni e donazioni nonché l'imposta ipotecaria e catastale sono dovute al momento in cui si realizza la costituzione del vincolo di destinazione (costituzione del bene in trust), indipendentemente dal tipo di trust.

Il paragrafo 3.2. la Bozza ricostruisce l'evoluzione della giurisprudenza di legittimità che ha dato luogo al mutamento interpretativo palesato nella Bozza, e vengono ivi richiamate pronunzie della Corte di Cassazione, ricordando che questa, in una prima fase, ha condiviso la (precedente) posizione dell'Agenzia delle Entrate, per poi, in una seconda fase, staccarsene radicalmente.

Al paragrafo 3.3 l'Agenzia delle Entrate dichiara di volere recepire la posizione espressa dalla Corte di Cassazione in questa seconda fase, superando la prassi in materia richiamata al paragrafo 3.1.. Il superamento sembrerebbe in principio riguardare anche la tesi dell'unicità della causa.

Senonché al paragrafo 3.3.1, il contenuto della prassi in materia (che il paragrafo 3.3. sembrava, appunto, aver dichiarato superata) viene richiamato valido nel passaggio in cui si legge che "si conferma quanto chiarito nella prassi amministrativa secondo cui il trust, è un rapporto giuridico complesso con un'unica causa fiduciaria e tutte le vicende del trust (istituzione, dotazione patrimoniale, gestione, realizzazione dell'interesse del beneficiario, il raggiungimento dello scopo) sono collegate alla medesima causa".

Un ulteriore richiamo alla tesi esposta nella precedente prassi è contenuto al paragrafo 3.3.2., in cui si legge che "l'atto di costituzione dei beni in trust, formato all'estero, vada assoggettato a registrazione in termine fisso, trattandosi di una donazione definibile "a formazione progressiva" in cui il disponente provvederà ad arricchire i beneficiari per mezzo del programma negoziale attuato tramite il trustee".



In tale contesto ci pare significativo evidenziare come la teoria dell'unicità della causa sia perfettamente compatibile con l'ipotesi di imposizione, ai sensi del TUS, in "uscita" e quindi al momento dell'attribuzione (finale). Occorre forse valutare con attenzione il tema della "formazione progressiva" in strumenti come i trusts, che difficilmente, data la loro "poliformità", si prestano ad un generale inquadramento, richiedendo invece una tipizzazione o almeno una analisi caso per caso, come più volte ribadito anche dalla Prassi. Ai fini di contribuire ad una chiara definizione delle fattispecie in esame potrebbe risultare pertanto rilevante quanto segue:

(i) Sarebbe con ogni probabilità opportuno richiamare al paragrafo 3.2 (cfr. pagina 22) anche Cassazione, sentenza n. 8082 del 23 aprile 2020. Con questa sentenza si fornisce il fondamento concettuale di altre determinanti posizioni della Suprema Corte, citate nella (bozza di) Circolare, chiarendosi così come il reale trasferimento di ricchezza, che costituisce presupposto indefettibile per l'applicazione dell'imposta, non può verificarsi in sede di apporto in trust "perché del tutto contrario al **programma negoziale di donazione indiretta**<sup>4</sup> per cui è stato predisposto e che - come si ripete - prevede la temporanea preservazione del patrimonio a mezzo della sua "segregazione" fino al trasferimento vero e proprio a favore dei beneficiari".

La sentenza è, in effetti, già richiamata nella (bozza di) Circolare al paragrafo 3.3.1, ma in un passaggio che riguarda la natura del trasferimento del patrimonio dal disponente al trustee, senza riportarne il passaggio relativo al generale inquadramento giuridico che risulta invero pertinente al tema in discussione.

(ii) Sempre nell'ottica di chiarire il pensiero dell'Amministrazione, anche ai fini deflattivi del contenzioso generato da una applicazione letterale della (bozza di) Circolare, sarebbe opportuno, nel paragrafo 3.3. che l'Agenzia delle Entrate espressamente riconoscesse di adeguarsi al preciso principio interpretativo spiegato dal Giudice di Legittimità nella sentenza n. 8082 citata, oppure spiegasse in modo esplicito di ritenere la teoria dell'unicità della causa superata. Si ritiene che l'attuale testo sia connotato da incertezza generativa di contenzioso alla luce dell'attuale normativa e, soprattutto, ai principi emersi dalla Giurisprudenza<sup>5</sup>.

**B) Presupposti impositivi e applicazione delle esenzioni e/o agevolazioni** ai fini delle imposte regolate dal TUS. Come noto, il TUS regola in modo chiaro i temi delle aliquote, basi

---

Con unico fine quello di contribuire ad ogni migliore chiarimento, si risparmiano qui le citazioni alle diverse ipotesi in dottrina tributaria, richiamando che la fiscalità non può non considerare la singola specificità di ogni strumento utilizzato dai contribuenti e di come la "teoria della formazione progressiva" possa essere al più richiamata al fine di stabilire il momento della imposizione, senza tuttavia mai tralasciare l'unicità della causa di questi strumenti che chiamiamo trusts, come riconosciuti in Italia anche grazie alla Convenzione dell'Aia e che sono sinteticamente introdotti anche nella Vostra bozza (cfr. Pagina 5). Ci permettiamo infine e sommestamente di richiamare l'opportunità che il paragrafo 1 sia intitolato "Inquadramento giuridico (cenni)" in luogo di "Inquadramento civilistico (cenni)".

<sup>4</sup> L'enfasi è aggiunta.

<sup>5</sup> Il chiarimento richiesto rispetto al contenuto del paragrafo 3.3., dovrà estendersi anche al periodo del paragrafo 3.3.1. in cui "si conferma quanto chiarito nella prassi amministrativa (...)" (cfr. pagina 28) che pure nel paragrafo 3.3. si è detta superata. Parimenti, non è chiaro se la tesi della "donazione definibile "a formazione progressiva"" richiamata al paragrafo 3.3.2. (pagina 32) rappresenti un recupero o meno di quella teoria dell'unicità della causa, che è stata esposta al paragrafo 3.1. e che sembra essere stata dichiarata superata nel paragrafo 3.3.



imponibili e franchigie<sup>6</sup>, nonché i temi legati ad esenzioni e/o agevolazioni<sup>7</sup> ed è importante che tale impianto rispetti le caratteristiche degli strumenti oggetto della (bozza di) Circolare. Pur aderendo alla posizione interpretativa di imposizione "in uscita", con finalità deflattive di potenziale contenzioso, si ritiene alquanto utile un ulteriore chiarimento circa i seguenti punti:

- a. andrebbe precisato in modo esplicito come il rapporto di parentela intercorrente tra il disponente e il beneficiario rimane unico parametro di individuazione di aliquote e franchigie, indipendentemente dalla circostanza che nel momento dell'attribuzione ai beneficiari il disponente sia ormai deceduto. Il tema è ovviamente esteso anche alle posizioni del coniuge e dei discendenti<sup>8</sup>;
- b. L'Amministrazione precisa quale sia il momento rilevante per l'individuazione del momento impositivo, mentre lascia incertezza circa i presupposti soggettivi e oggettivi applicativi delle imposte regolate dal TUS. In effetti, il concetto di "programma negoziale di donazione indiretta"<sup>9</sup>, come pure quello di "rapporto giuridico complesso a formazione progressiva"<sup>10</sup> necessitano di essere applicati alla molteplicità di atti che consentono di realizzare la liberalità attraverso i trusts (o altri strumenti assimilabili dal punto di vista fiscale), tenendo presenti gli effetti che questi atti comportano. Risulterebbe compatibile con la Giurisprudenza cui il Fisco dice di volersi allineare una lettura per la quale rilevino sia il momento del depauperamento del settlor/disponente che quello dell'arricchimento del beneficiario al momento della attribuzione (finale). Come avviene per le donazioni indirette, in effetti, la verifica dei presupposti applicativi per i trust non interposti e irrevocabili non potrà che considerare i presupposti in entrambi i momenti, per poi applicare le imposte all'attribuzione (finale)<sup>11</sup>.

Ne consegue logicamente che la residenza del disponente, i rapporti di parentela e quelli di coniugio dovrebbero essere valutati al momento della disposizione (irrevocabile) in trust e non già al successivo momento in cui il trust fund sarà attribuito ai beneficiari finali. Tale ultimo momento rileverà invece per la materiale liquidazione delle imposte dovute ai fini del TUS, essendosi rilevato l'arricchimento.

**C) In tema di applicabilità dei presupposti applicativi dell'agevolazione ex art. 3, comma 4-ter, TUS, cui è dedicata la nota 22 a pagina 27 della bozza in consultazione, è opportuno**

<sup>6</sup> L'Amministrazione finanziaria esprime il convincimento che "Pertanto, ai fini della determinazione delle aliquote, nonché delle relative franchigie, previste all'articolo 2, commi 48 e 49 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, occorre far riferimento al rapporto di parentela intercorrente tra il disponente e il beneficiario." (pagina 28)

<sup>7</sup> L'Amministrazione finanziaria esprime che "L'eventuale spettanza di esenzioni e/o agevolazioni sarà valutata al momento dell'atto di attribuzione dei beni sulla base della presenza dei relativi presupposti" (pagina 28), con richiamo in nota 22 a titolo di esempio, all'"agevolazione disposta dall'articolo 3, comma 4-ter del d.lgs. n. 346 del 1990".

<sup>8</sup> E' intuitivo come la posizione di chi scrive non ritenga cessata l'unicità della causa nei trusts (e strumenti assimilabili dal punto di vista del Fisco italiano), anche parlando di fattispecie impositiva a formazione progressiva. Se così non fosse la posizione dell'Amministrazione parrebbe completamente contraria alla Giurisprudenza prevalente e alle norme contenute nel TUS.

<sup>9</sup> Vedasi Cass. n. 8082/2020.

<sup>10</sup> *Ex multis*, (bozza di) Circolare in commento, pagina 32.

<sup>11</sup> Ciò contribuirebbe a chiarire anche il passaggio relativo alla determinazione del valore dei beni ed in particolare "Al riguardo, si chiarisce che il valore dei beni dovrà essere determinato in base alle specifiche sopra richiamate, a seconda del tipo di bene trasferito, con riferimento alla data dell'atto con il quale viene effettuato il trasferimento" [n.d.r. ai beneficiari finali] (cfr. pagina 29).



chiarire in modo esplicito la qualificazione della “*presenza dei relativi presupposti*” (cfr. pagina 28). Ciò in particolar modo data la rilevanza dell’argomento nel panorama economico e sociale italiano, come ben significato dalla Corte Costituzionale, sentenza n.120 depositata il 23 giugno 2020, nonché in ragione di quanto esposto e del contenuto della Vostra Circolare n. 18/E del 29 maggio 2013.

Considerando i temi legati all’unicità della causa e dell’atto a formazione progressiva, come evidenziati sopra alle lettere A e B di codesto paragrafo, pare utile chiarire come la verifica dei presupposti non possa che considerare i diversi momenti associati allo strumento, consentendo la verifica delle condizioni (iniziali) al momento dell’attribuzione finale ai beneficiari. Saranno dunque questi ultimi a dover effettuare quella “apposita dichiarazione” richiesta dalla norma in commento, anche quando il disponente non sia più in vita al momento dell’attribuzione finale (dai trustees ai beneficiari), a patto che questi si sia irrevocabilmente e genuinamente (quindi non interposto) depauperato attraverso la disposizione in trust della partecipazione oggetto di continuità generazionale. Un abbandono dell’unicità della causa non potrebbe in effetti che portare al duplice effetto di limitare in Italia l’utilizzo efficiente di uno strumento come i trusts per le finalità di preservazione del valore (di tutti gli *stakeholders*) nonché alimentare un contenzioso atto a fare prevalere la norma su di una interpretazione non condivisibile.

- D)** In tema di (in)applicabilità della nuova interpretazione agli atti di trust che abbiano già scontato l’imposizione in entrata, in applicazione del precedente indirizzo interpretativo ovvero non l’abbiano scontata per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni, si ritiene utile osservare che la posizione potrebbe scontrarsi con i principi di correttezza e buona fede, immanenti al sistema tributario ed espressamente sanciti dall’articolo 10 Legge 212 del 27 luglio 2000 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), la cui portata applicativa è stata chiarita da molteplici sentenze dei giudici di legittimità (*ex multis* Corte di Cassazione, da ultimo nelle sentenze nn. 12372 dell’11 maggio 2021 e 17576 del 10 dicembre 2012). La pretesa di applicare l’imposta, secondo il nuovo indirizzo interpretativo, a trust che siano stati istituiti e abbiano già visto perfezionati gli atti di apporto prima dell’emanazione della circolare la cui bozza è all’esame, costituirebbe una distorsione evidente, perché si concretizzerebbe nel recupero o potenziale recupero a tassazione, a posteriori, di un atto ritenuto fiscalmente definito sia dall’amministrazione finanziaria sia dal contribuente, per altro in base a una interpretazione evidentemente condivisa della norma. Nel seguire il precedente indirizzo interpretativo, il contribuente si era infatti uniformato in buona fede a quanto affermato dall’Amministrazione finanziaria stessa e sulla base della tesi di questa aveva deliberato le proprie decisioni. Sarebbe pertanto opportuno la (bozza di) Circolare affrontasse in modo esplicito tale aspetto ai fini deflattivi del contenzioso.
- E)** In merito ai presupposti applicativi del Testo unico del 26 aprile 1986 n. 131 (“*Registro*”) e dell’art. 55, comma 1-bis, TUS, si evidenzia che nel paragrafo 3.3.2 della (bozza di) Circolare l’Amministrazione esprime il convincimento che “*l’atto di costituzione dei beni in trust, formato all’estero, vada assoggettato a registrazione in termine fisso, trattandosi di una donazione definibile “a formazione progressiva” in cui il disponente provvederà ad arricchire i beneficiari per mezzo del programma negoziale attuato tramite il trustee*” (cfr. pagina 32) e ciò in pretesa applicazione del comma 1-bis dell’articolo 55 del Decreto Legislativo n. 346 del 1990.



Riteniamo utile richiedere un chiarimento esplicito all'Amministrazione circa il dettato dell'articolo 55, comma 1-bis, TUS, che ricollega l'obbligo di registrazione alla circostanza che l'atto possa qualificarsi come donazione, diretta o indiretta. Il presupposto per la registrazione pare doversi ricondurre al fatto che gli atti che devono esservi sottoposti abbiano quel contenuto di liberalità (diretta o indiretta) come richiesto dalla norma<sup>12</sup>.

### III. **Obblighi di monitoraggio fiscale** (paragrafo 4 – da pagina 33 a pagina 46)

Al fine di una più semplice e schematica lettura, si rilevano di seguito alcune osservazioni e richieste:

- A)** Con riferimento alla locuzione "*individuati o facilmente individuabili*" (cfr. pagina 41) sembrerebbe da chiarire il significato da attribuire ai fini della disciplina in commento ed in particolare andare a distinguere il concetto della identificazione rispetto a quello della individuazione. Come noto, quest'ultimo è da ricondurre esclusivamente alle fattispecie reddituali<sup>13</sup>. Come noto la mera identificazione non può trovare alcuna portata rilevante, dovendosi necessariamente verificare quel qualcosa in più che di seguito si cerca di argomentare.

A tal proposito, nella (bozza di) Circolare, parrebbe rilevante notare come l'Amministrazione stessa senta il bisogno di ulteriormente specificare e quindi, da un lato, di evidenziare come sia opportuno considerare la compatibilità degli obblighi "*con le finalità sottese alla disciplina del monitoraggio fiscale*" (cfr. pagina 45), dall'altro riferirsi a "*titolari di interessi successivi*" per distinguerli dai "*primi beneficiari*" (cfr. pagina 42). In tale ambito è utile rilevare come la stessa (bozza di) Circolare evidenzi la "*presenza attuale di beneficiari che, per quanto variabili, risultino esattamente individuati nell'atto costitutivo o in altri successive del trust*" (cfr. pagina 41).

Pertanto, se l'Amministrazione volesse persistere in una estensione (anche solo meramente) patrimoniale dei doveri di monitoraggio, in continuità con la Circolare n. 38/E del 23 dicembre 2013, allora parrebbe opportuno introdurre anche il concetto di "*titolare di interesse attuale*" ai fini delle (future) attribuzioni patrimoniali operate dai *trustees*. Ciò porterebbe ordine anche nel novero del caso di "*trust discrezionale*" (cfr. pagina 41) e pertanto nella grandissima parte dei tipi di trusts in circolazione.

Seguendo la prassi giuridica internazionale, si potrebbe distinguere tra beneficiari "*vested*", ovvero titolari di interessi attuali e pertanto in diritto di ricevere l'attribuzione (finale), e beneficiari "*non vested*" o "*titolari di interessi successivi*" (cfr. pagina 41). Solo

<sup>12</sup> Questa stessa Agenzia delle Entrate nella risposta 310 del 24 luglio 2019 ha, del resto, riconosciuto che la disposizione recata dal comma 1-bis "*non deroga ai criteri di territorialità dell'imposta previsti dal citato articolo 2 del TUS*" e risponde "*Al fine di evitare che atti formati all'estero (...) eludessero l'obbligo di registrazione ai fini dell'imposta sulle donazioni*" sottraendosi al pagamento della relativa imposta. Il che significa che vanno registrati a mente del comma 1-bis gli atti formati all'estero ma soggetti a imposta di successione e donazione in Italia, in applicazione del principio di territorialità indicato dal TUS. Nell'ipotesi in cui l'Amministrazione non condivida quanto esposto in merito all'inapplicabilità in toto del comma 1-bis agli atti di istituzione di trust e di disposizione in trust formati all'estero, si ritiene utile chiarire come l'obbligo di registrazione non possa che valere in subordine. Osserviamo che nella risposta 310 (cfr. nota 14) viene spiegato che "*devono essere assoggettati a registrazione in termine fisso anche gli atti formati all'estero aventi ad oggetto beni diversi da immobili ed aziende esistenti nel territorio dello Stato, sempreché il donante sia residente nello Stato (articolo 2, comma 1, del TUS) ovvero, nel caso in cui il donante sia non residente, quando i beni siano esistenti nel territorio dello Stato (articolo 2, commi 2 e 3, del TUS)*". Il tema ha molti rilievi pratici, anche vista l'attrattività per l'Italia per soggetti nuovi residenti.

<sup>13</sup> Sul punto si veda STEP ITALY, position paper "*Trust e obblighi di monitoraggio fiscale*", 12 febbraio 2019, pagina 10.



i primi ("vested"), se residenti, sarebbero obbligati (anche) al monitoraggio fiscale compilando il quadro RW.

**B)** A supporto di quanto sopra, non si può non rilevare anche in questa sede che l'interpretazione estensiva dell'obbligo di monitoraggio fiscale nei confronti di tutti i beneficiari di trusts, senza distinzione di sorta, non appare né condivisibile, né in linea con le disposizioni dettate in materia di Common Reporting Standard ("CRS") nonché di GDPR.

Con precipuo riferimento alla posizione dei beneficiari, la disciplina CRS dispone espressamente che i beneficiari di trust, considerati come "financial institution", sono da considerarsi quali "titolari effettivi" solo nell'anno in cui riceveranno una distribuzione discrezionale dal trustee o nel caso in cui siano titolari di una "distribuzione obbligatoria" (cd. "mandatory distribution"). Invero, il CRS distingue fra trust con "beneficiari obbligatori" (mandatory beneficiaries), ossia beneficiari che hanno il diritto di ricevere dal trust (direttamente o indirettamente) una "distribuzione obbligatoria", dai "beneficiari discrezionali" (discretionary beneficiaries), da intendersi i beneficiari che hanno la semplice possibilità di ottenere (direttamente o indirettamente) una distribuzione discrezionale, ossia una mera aspettativa a discrezione del Trustee. La suddetta distinzione rileva perché gli obblighi di comunicazione ai fini del CRS riguardano solo i "beneficiari obbligatori", dovendosi, invece, comunicare le generalità dei "beneficiari discrezionali" solo nel momento in cui il trustee deciderà di effettuare una distribuzione in loro favore e quindi qualificarli come "vested", nel significato prima specificato<sup>14</sup>. Ecco quindi che, anche a livello OCSE, si è ritenuto non rilevante l'informazione relativa alle fattispecie in cui i beneficiari sono da considerarsi "discrezionali", in quanto tali informazioni non forniscono dati utili alle Amministrazioni Fiscali ai fini delle verifiche inerenti la capacità contributiva di un loro contribuente e al corretto assolvimento degli oneri tributari.

Seguendo l'impostazione di cui sopra, parrebbe così chiarirsi, anche se attraverso un'attenta revisione delle definizioni e del linguaggio utilizzato nella (bozza di) Circolare, anche il tema associato alla "detenzione" (cfr. pagina 43), consentendo altresì di raggiungere l'obiettivo che meritevolmente è indicato in dall'Agenzia in merito al fatto che "non sarebbe, infatti, proporzionale alle finalità delle disposizioni in materia di monitoraggio fiscale una generalizzata estensione dell'obbligo di compilazione del quadro RW" (cfr. pagina 46).

Il tutto all'interno di un quadro regolato sia dal registro dei titolari effettivi (che fornisce all'Amministrazione ogni informazione), che del rispetto delle normative GDPR.

#### **IV. L'opportunità di allineare i termini utilizzati nella Circolare alla prassi internazionale**

<sup>14</sup> "For beneficiary(ies) of trusts that are designated by characteristics or by class, Reporting Financial Institutions should obtain sufficient information concerning the beneficiary(ies) to satisfy the Reporting Financial Institution that it will be able to establish the identity of the beneficiary(ies) at the time of the pay-out or when the beneficiary(ies) intended exercise vested rights". CRS, Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters, Commentary on Section VIII - pp. 198-199; "A Reportable Person will be treated as being a beneficiary of a trust if such Reportable Person has the right to receive directly or indirectly (for example, through a nominee) a mandatory distribution or may receive, directly or indirectly, a discretionary distribution from the trust", ut supra, p.51 e 174.



Ci permettiamo di richiamare come paio opportuno nella (bozza di) Circolare l'utilizzo di termini usualmente utilizzati nella prassi giuridica applicabile ai trusts (e agli altri strumenti o istituti "*aventi analogo contenuto*") in modo da evitare fraintendimenti applicativi, specie a livello locale. In particolare, la (bozza di) Circolare dovrebbe usare almeno le seguenti definizioni:

- **Atto istitutivo**, con ciò riferendosi all'atto attraverso il quale il *trustee* è coinvolto nella istituzione del trust. L'atto istitutivo potrà subire variazioni, secondo il diritto applicabile allo strumento specifico;
- **Atto di disposizione** o Apporto, con ciò riferendosi all'atto attraverso il quale un determinato bene o diritto o un obbligo viene apportato al trust e quindi diviene un bene o diritto (od obbligo) amministrato dai *trustees* secondo lo schema negoziale disciplinato dal richiamato atto istitutivo o comunque rispetto agli strumenti che regolano giuridicamente lo strumento;
- **Atto di attribuzione**, con ciò riferendosi all'atto attraverso il quale i *trustees* completano il programma assegnato dallo strumento trusts, per lo meno con oggetto specifico ad un componente del *trust fund* (bene, diritto o obbligazione che sia) devolvendo o attribuendo tale oggetto dal trust al beneficiario designato.
- Come già evidenziato in tema di monitoraggio, al paragrafo III di questo contributo, si ritiene opportuno altresì utile la richiesta di chiarire o introdurre una definizione di beneficiario vestito ("*vested*") o non vestito ("*non-vested*").

La definizione che l'Amministrazione dedica al trust a pagina 5 della (bozza di) Circolare pare ben calibrata, soprattutto nel contesto della prassi italiana e potrebbe essere coerentemente riflessa in tutto il testo della (bozza di) Circolare, senza tuttavia dimenticare la "*poliformia*" di questi strumenti. Sarebbe utile che anche tra gli "*strumenti aventi analogo contenuto*" l'Amministrazione aggiungesse un elenco esemplificativo, pur mantenendolo aperto ad altre fattispecie assimilabili.

\*\*\*\*\*

Confidando di aver potuto fornire spunti di riflessione nell'ottica di un sempre maggior dialogo tra Amministrazione, contribuenti e comunità dei professionisti, si resta disponibili ad ogni eventuale approfondimento.

Ossequi.

Milano, 29 settembre 2021

**Belluzzo Mercanti**  
Associazione Professionale tra Commercialisti e Avvocati  
Studio Legale - Tributario